



Proc. 1118-1/08 RGC

TRIBUNALE DI CHIETI

ordinanza ex art. 669 octies cpc

Il Giudice, letti gli atti depositati dalle parti nel termine assegnato,

osserva.

[REDACTED] che a seguito del sinistro verificatosi in data 19.10.2006, aveva subito l'amputazione della mano destra, al terzo distale dell'avambraccio, in quanto l'arto era rimasto schiacciato tra i cingoli della macchina escavatrice, di proprietà della ditta [REDACTED] ed alla quale era addetto il figlio, [REDACTED], conveniva in giudizio [REDACTED] e [REDACTED], assumendo che il sinistro fosse da addebitare ai convenuti.

Con ricorso, depositato l'11.2.2009, chiedeva, a tutela dei propri diritti risarcitori, il sequestro conservativo di tutti i beni, mobili, immobili e mobili registrati, nonché dei beni e delle somme dovute ai convenuti [REDACTED] e [REDACTED] fino alla concorrenza dell'importo di € 2.000.000,00. M

Si costituivano i convenuti, [REDACTED] e [REDACTED], sia nel giudizio di merito che nel presente procedimento cautelare, assumendo che il sinistro fosse da addebitare, unicamente, all'imprudenza dell'attore [REDACTED] che, non visto dall'operatore, che si trovava dalla parte opposta della macchina e senza che nessuno lo avesse autorizzato, aveva infilato la mano tra la ruota motrice e la catena, per aiutare nelle operazioni di pulizia.

La macchina, dotata del dispositivo di sicurezza della disattivazione dei comandi, in modo tale che l'operatore, per scendere dalla cabina, deve necessariamente disattivare i comandi, era stata quindi riattivata dall'operatore [redacted] che, solo dopo il riavvio dei cingoli, aveva sentito un urlo e quindi, sceso dalla macchina, aveva visto che la mano destra del [redacted] era rimasta incastrata tra i cingoli.

Lette le dichiarazioni rese da [redacted] al CC di [redacted] in cui l'attore afferma che, probabilmente, [redacted], non sapeva quello che lui stava facendo vicino al mezzo (doc. 4 fasc. convenuti), constatato che i lavori di scavo erano stati commissionati alla ditta [redacted] dal [redacted] e che tra le parti non era stato concluso un contratto scritto,

rilevato che l'attività di scavo, svolta dal [redacted] con impiego di macchina operatrice, costituisce attività pericolosa che, ex art. 2050 cc, con inversione dell'onere della prova, pone a carico dell'autore del fatto l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, constatato inoltre che, ex l'art. 375 del DPR n. 547 del 1955, laddove le operazioni di riparazione o di manutenzione non possono essere eseguite ad impianti fermi, devono essere adottate misure o cautele supplementari, atte a garantire l'incolumità sia dei lavoratori addetti che delle altre persone, che in relazione a tali misure o cautele supplementari nessuna indicazione è stata fornita dai convenuti,

che sussiste quindi il fumus boni juris della pretesa risarcitoria azionata dall'attore mentre, il periculum in mora, da questi paventato, trova conferma nella stessa linea difensiva dei convenuti, che assumevano di operare con la fiducia degli istituti di credito ed evidenziano che la Groupama Assicurazioni S.p.A., da loro chiamata in causa nel giudizio di

merito, aveva contestato la riconducibilità del sinistro alla garanzia di cui alla polizza n. 1100038, che sussistono quindi i presupposti per autorizzare il sequestro conservativo richiesto dall'attore che, considerata l'entità della lesione, riconosciuta nella misura del 75% dalla Commissione di Prima istanza della ASL di Chieti, va concesso sino all'importo di € 1.000.000,00,

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso, ritenuti sussistenti i presupposti richiesti, autorizza il sequestro conservativo di tutti i beni, mobili, immobili e mobili registrati, nonché dei beni e delle somme dovute ai convenuti [REDACTED] [REDACTED] fino alla concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Chieti 7.4.2009

Il Giudice

Dott.ssa Patrizia Medica

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI



7 APR. 2009

Chieti, li _____

Il Cancelliere B3

D. M. Giovanna D'Acquisto

G. D'Acquisto